

Ente Nazionale per la
Meccanizzazione Agricola
Via Venafro, 5 - 00159 ROMA
Tel. 06 40860027 / 40860030
Fax 06 4076264
Email: info@enama.it
Sito internet: www.enama.it
C.F. 96391530589
P. I.V.A. 06067371002

ENplus®

Schema di Certificazione della qualità del pellet di legno

Titolo	Regolamento Generale Schema di Certificazione della qualità del pellet di legno
Sigla	GR - ENplus®
Revisione	00
Data	28 Giugno 2018

REDAZIONE:

ROBERTO LIMONGELLI

(RESPONSABILE ASSICURAZIONE QUALITÀ)

STEFANO D'ANDREA

(RESPONSABILE DI SCHEMA)

APPROVATO DALLA DIREZIONE GENERALE

SANDRO LIBERATORI

(IL DIRETTORE)

28/06/18	00	Approvazione Comitato Salvaguardia Imparzialità
Data	Rev.	Descrizione (le parti modificate sono evidenziate con barra laterale)

INDICE

1. INTRODUZIONE	3
2. RIFERIMENTI NORMATIVI	3
3. REQUISITI E DOVERI DEL COMMITTENTE	3
4. SCHEMA DI CERTIFICAZIONE	5
5. RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE	9
6. SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE	9

1. INTRODUZIONE

Il presente documento descrive le regole e le responsabilità relative all'iter di certificazione di prodotto, processo e servizio (nel seguito "prodotto") in ambito volontario dei pellet di legno. Alla procedura di seguito riportata devono attenersi sia il Committente (colui che richiede la certificazione ENplus®) sia ENAMA.

Il Committente, alla positiva conclusione dell'iter di certificazione, riceve un certificato ENplus® rilasciato da ENAMA, da cui consegue il diritto d'uso del marchio ENplus® da apporre nel rispetto del presente Regolamento, dell'accordo di licenza di uso del marchio ENplus® stipulato con il Gestore Nazionale Competente dello schema ENplus® (in Italia, AIEL), oppure con il Gestore Internazionale (EPC).

Il presente Regolamento affianca il **Manuale ENplus® "Schema di certificazione della qualità del pellet di legno" Versione 3.0 Agosto 2015** (d'ora innanzi solo Manuale ENplus®), che è allegato al presente regolamento.

Il Manuale ENplus® si intende accettato dal Committente all'atto della sottoscrizione del presente Regolamento.

Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, fa fede quanto riportato nel Manuale ENplus®.

ENAMA è un Organismo di Certificazione Accreditato in Italia secondo la Norma ISO/IEC 17065 dall'Ente di Accredimento ACCREDIA, membro della Cooperazione Europea per l'Accreditamento (EA). Il campo di applicazione dell'accREDITamento comprende le Norme ISO 17225-2 ed EN 15234-2. ENAMA è stato individuato come Organismo Nazionale di certificazione per lo schema ENplus® da AIEL (Associazione Italiana Energie Agroforestali).

AIEL è il Gestore nazionale e Concessionario nazionale della licenza ENplus®.

ENAMA è registrato dal Gestore Internazionale di **ENplus®** (EPC, European Pellet Council) ed è inserito nell'elenco pubblicato sul sito internazionale di **ENplus®** (www.enplus-pellets.eu) sia come Organismo nazionale di certificazione per l'Italia, sia come Organismo di certificazione competente per tutti quei Paesi sprovvisti di uno specifico Organismo nazionale di certificazione (v. Manuale ENplus®, Parte 1 - Definizioni dei termini). ENAMA è registrato dal Gestore Internazionale di ENplus® anche come Organismo d'Ispezione.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Manuale ENplus® "Schema di certificazione della qualità del pellet di legno" rev.3.0, Agosto 2015 (Allegato 1)

- Parte 1: Indicazioni Generali
- Parte 2: Procedure di certificazione
- Parte 3: Requisiti di qualità del pellet
- Parte 4: Requisiti di sostenibilità
- Parte 5: Organizzazione dello schema di certificazione
- Parte 6: Prospetto delle tariffe

Linee Guida "ENplus® G 1:2018"

Linee Guida "ENplus® G 2:2018"

3. REQUISITI E DOVERI DEL COMMITTENTE

La certificazione del pellet secondo lo schema ENplus® può essere richiesta dalle aziende secondo quanto previsto nel Manuale ENplus® – Parte 2, par. 3.2 "Richiesta di certificazione per i produttori di pellet", 4.2 "Richiesta di certificazione per i distributori di pellet" e 5.2 "Procedure di certificazione per i terzisti".

Al fine di poter ottenere e mantenere la certificazione ENplus®, il committente deve rispettare e documentare l'applicazione di tutti i requisiti applicabili previsti dal Manuale ENplus®.

Il Committente è tenuto a comunicare a ENAMA eventuali procedimenti giudiziari e/o provvedimenti sanzionatori da parte di autorità competenti, in relazione ad aspetti legati al sistema di gestione oggetto di certificazione.

Al ricevimento della domanda, ENAMA provvede:

- all'esame preliminare della documentazione presentata;
- a comunicare al Committente l'accettazione della domanda o le ragioni della mancata accettazione, richiedendo eventualmente ulteriore documentazione.

ENAMA, nel rispetto delle procedure di certificazione ENplus®, come Organismo di Certificazione, svolge la sua attività esclusivamente in quei Paesi dove non sia già presente un altro Organismo di Certificazione Nazionale. Tale limitazione territoriale non è prevista per la sola attività di Ispezione, limitatamente ai soli produttori di pellet.

Il Committente deve conformarsi ai punti seguenti:

- soddisfare sempre i requisiti di certificazione ENplus®, impegnandosi ad attuare le opportune modifiche quando queste siano comunicate e richieste dall'Organismo di Certificazione e/o dal Gestore competente per quanto di sua competenza;
- per la produzione in corso, assicurarsi che il prodotto certificato continui a soddisfare i requisiti di prodotto;
- adottare tutte le necessarie disposizioni per:
 - la conduzione della valutazione e della sorveglianza, compresa la fornitura, ai fini dell'esame, della documentazione e delle registrazioni e l'accesso alle apparecchiature pertinenti al personale;
 - l'istruttoria e la gestione dei reclami;
 - la partecipazione di osservatori, se applicabile e/o richiesto;
- fare affermazioni nei riguardi della certificazione ENplus®, solo in riferimento agli scopi per i quali la certificazione è stata rilasciata;
- non utilizzare la certificazione ENplus® in modo tale da portare discredito all'Organismo di Certificazione e non fare dichiarazioni circa la certificazione di prodotto che possano essere considerate non corrette o non autorizzate;
- a seguito della sospensione o revoca della certificazione ENplus®, cessare di utilizzare tutto il materiale pubblicitario che contenga i relativi riferimenti e restituire qualsiasi documento di certificazione su richiesta di ENAMA e intraprendere qualsiasi altra misura richiesta da ENAMA;
- nel fornire copie di documenti di certificazione ad altri, questi devono essere riprodotti nella loro interezza o come specificato nello schema di certificazione;
- utilizzare la certificazione ENplus®, solamente per indicare che i prodotti sono certificati in conformità al Manuale ENplus® di riferimento;
- comportarsi in modo da garantire che nessun certificato e/o rapporto, o parte di essi, venga usato in modo non corretto;
- nel fare riferimento alla certificazione nei mezzi di comunicazione, come documenti, materiale illustrativo o pubblicità, comportarsi conformemente alle prescrizioni ENplus®;
- mantenere una registrazione di tutti i reclami presentati e rendere tali registrazioni disponibili a ENAMA, comprese le azioni appropriate intraprese in relazione a qualsiasi difetto riscontrato nel prodotto e la relativa documentazione;

- informare ENAMA, senza ritardo, di eventuali modifiche che possono influenzare la capacità di soddisfare i requisiti di certificazione.

4. SCHEMA DI CERTIFICAZIONE

Ai fini della certificazione, saranno verificate l'idoneità delle strutture, delle attrezzature e dei processi produttivi, il sistema di monitoraggio interno della qualità e i sistemi di assicurazione della qualità secondo quanto dettagliato nel *Manuale ENplus®*.

Lo schema di certificazione prevede che le analisi di laboratorio, se previste, siano effettuate presso Laboratori di Prova accreditati presenti nelle liste EPC.

A seguito della verifica l'ispettore incaricato invia il rapporto di verifica al Responsabile Tecnico della Certificazione di ENAMA che ne valuta il contenuto e, dopo aver ricevuto eventuali delucidazioni e apportato eventuali modifiche allo stesso, lo invia al committente insieme al modulo P per la gestione delle Non Conformità (NC).

Per la gestione delle Non Conformità, si applicano le prescrizioni del Manuale ENplus®, Parte 2, par. 3.3, 4.3, 5.3.

Il Committente, qualora siano state riscontrate non conformità, viene invitato ad indicare sul Modulo P le modalità di risoluzione delle stesse, le azioni correttive che intende intraprendere e le tempistiche per realizzarle. Il Modulo P dovrà essere inviato ad ENAMA entro 30 giorni dalla data di invio del rapporto.

La valutazione delle azioni correttive e della documentazione ricevuta dal Committente spetta all'Ispettore che ha condotto la verifica che può richiedere eventuali integrazioni al Committente. A seguito della valutazione positiva da parte dell'Ispettore delle azioni correttive intraprese, la documentazione viene trasmessa all'Ufficio Tecnico di ENAMA che procederà alla valutazione e successiva Delibera.

A seguito dell'esito positivo, ENAMA Enama trasmetterà al Gestore Competente il Rapporto di Conformità e la relativa documentazione. Il rilascio del Certificato ENplus® avverrà dopo aver ricevuto dal Gestore Competente il numero ID ENplus® assegnato al Committente.

Qualora il Committente incarichi dell'ispezione un Organismo d'Ispezione accreditato secondo i requisiti della ISO/IEC 17020 e presente nelle liste EPC, il rapporto di verifica redatto da tale Organismo d'Ispezione e le azioni correttive eventualmente definite dal committente e valutate dall'Organismo d'Ispezione accreditato, saranno esaminate dal Comitato Deliberante che ha il compito di valutare la conformità allo schema di certificazione ENplus® e che sia rispettato il principio di imparzialità e uniformità di trattamento.

4.1 Richiesta di certificazione

Il Committente che intende ottenere la certificazione dovrà effettuare un'apposita richiesta di certificazione, conformemente a quanto previsto nel Manuale ENplus® Parte 2, par. 3.2, 4.2, 5.2, attraverso la compilazione e invio ad ENAMA del Modulo di richiesta di certificazione (Mod. A).

ENAMA esamina l'adeguatezza della richiesta pervenuta con Mod. A ed elabora e trasmette un'offerta completa di tutte le informazioni relative alle attività e ai prezzi sulla base del tariffario in vigore.

Per procedere con l'attività di certificazione, il Committente provvede anche a restituire debitamente compilati, timbrati e sottoscritti il contratto (CO01), l'offerta e il presente Regolamento GR ENplus®, (che comprende come allegato il Manuale ENplus®). Al momento della ricezione del pagamento si avvia l'iter di certificazione e il rispetto delle tempistiche.

4.2 Attività di valutazione

Per l'attività di valutazione si richiama quanto espressamente riportato nel Manuale ENplus®, Parte 2, par. 3.3, 4.3 e 5.3.

Il Committente autorizza lo scambio d'informazioni ed eventuale documentazione che si rendesse necessaria per chiarire alcuni requisiti inerenti la verifica tra ENAMA e l'Organismo d'Ispezione eventualmente incaricato della verifica.

Il Committente autorizza ENAMA a inviare al Gestore competente (AIEL come Gestore nazionale per l'Italia, EPC come Gestore Internazionale oppure altro Gestore nazionale) tutte le informazioni indicate nel Manuale ENplus®, Parte 1, capitolo 4 "Flusso informativo e obblighi di riservatezza". Tali informazioni includono le risultanze del rapporto del laboratorio, il rapporto ispettivo, il rapporto di conformità e il certificato, le grafiche commerciali di prodotto, così come ogni altro elemento per la gestione dei reclami.

In dettaglio, il Rapporto di Conformità comprende, le seguenti informazioni:

- dati di produzione del pellet sfuso e in sacchi;
- dimensioni dello stoccaggio;
- dati su materie prime e additivi;
- dati sui reclami dei clienti;
- informazioni sulle Non Conformità di tipo C (le Non Conformità di tipo A e B devono essere corrette prima del rilascio del previsto Rapporto di Conformità)
- report di laboratorio e stima delle emissioni di carbon footprint

In caso contrario non sarà possibile ottenere la Certificazione ENplus®.

Restano fermi gli obblighi di riservatezza nei confronti del Committente indicati nel Manuale ENplus®, Parte 1, capitolo 4 "Flusso informativo e obblighi di riservatezza".

4.3 Uso del logo ENplus®, certificato e grafica dell'imballaggio

Per quanto riguarda l'uso del marchio ENplus®, del certificato e delle grafiche dell'imballaggio si fa riferimento a quanto espressamente riportato nel Manuale ENplus®, Parte 2, capitoli 2.1, 2.4, 2.5, 3.2/5, 4.2/5, 5.2/5, 3.3, 3.4, 3.5. e nelle Linee Guida "ENplus® G 1:2018" e "ENplus® G 2:2018".

4.4 Validità della certificazione

La certificazione è valida per 3 anni dalla data del rilascio tranne nei casi in cui dovessero verificarsi variazioni delle norme di riferimento o del Manuale ENplus® relative al prodotto esaminato o in caso di modifiche che rendono il prodotto/processo di serie non più conforme a quello certificato o di altri rilevanti avvenimenti di natura tecnica e/o legale. In caso di modifica di qualsiasi documento ENplus dovranno essere rispettati i previsti tempi di transizione.

La certificazione rilasciata vale solo per il prodotto sottoposto alle attività di prova iniziale e conforme alla documentazione tecnica del prodotto valutato.

Una volta ottenuta la certificazione, il Committente è tenuto a informare tempestivamente per iscritto ENAMA e il Gestore competente (AIEL come Gestore nazionale per l'Italia, EPC come Gestore Internazionale oppure altro Gestore nazionale) di ogni modifica che ha intenzione di apportare al prodotto, al processo di produzione e di distribuzione o al sistema di qualità suscettibile di influire sulla conformità del prodotto alle norme (Manuale ENplus® Parte 2, par. 3.4.9, 4.4.8, 5.4.8 "Obblighi di notifica"); ENAMA in base alle informazioni ricevute, determina se:

- a) i cambiamenti apportati non alterano le condizioni di certificazione e possono essere verificati in occasione della prima Verifica di Sorveglianza senza ulteriori verifiche e/o prove;
- b) i cambiamenti apportati alterano le condizioni di certificazione e sono richieste attività di verifica e/o prove integrative; in questo caso l'attività di verifica sarà oggetto di revisione dei termini contrattuali o di specifica quotazione/offerta da parte di ENAMA;
- c) i cambiamenti apportati sono tali da richiedere una nuova certificazione (vedasi Rinnovo cap. 5);

d) è il caso di sospendere l'utilizzo del certificato ENplus® fino a quando ENAMA non abbia notificato il proprio consenso.

4.5 Verifiche di Sorveglianza

La verifica di sorveglianza è strettamente necessaria per il controllo dell'attività di certificazione svolta da ENAMA al fine di verificare che da parte del Committente siano mantenuti i requisiti richiesti dalla certificazione.

ENAMA, nel periodo di validità della certificazione ENplus®, effettua una sorveglianza periodica che può essere svolta *in situ* o da remoto a seconda della tipologia di Committente.

ENAMA ha facoltà di procedere a tutte le verifiche necessarie in riferimento alle procedure di certificazione ENplus® per controllare il rispetto da parte del Committente di tutti gli impegni assunti.

Per l'attività di sorveglianza è previsto un costo per il Committente come riportato nel tariffario e nell'offerta al Committente.

4.5.1 Verifiche di sorveglianza per i produttori

Ai fini del mantenimento del certificato la verifica di sorveglianza deve essere condotta con cadenza annuale entro ± 3 mesi rispetto alla data di prima ispezione. La verifica di rinnovo deve essere conclusa entro la scadenza del certificato in modo tale da garantire che il rinnovo venga concluso prima della data di scadenza; tuttavia essa non può avvenire prima di 6 mesi dalla data di scadenza del certificato stesso.

Per i dettagli della conduzione delle visite di sorveglianza di Produttori si vedano i dettagli indicati nel Manuale ENplus®, Parte 2, par. 3.2, 3.3.

Qualora il Committente non consenta lo svolgimento della verifica di sorveglianza entro tali tempistiche, ENAMA può procedere con la sospensione del certificato. ENAMA potrà richiedere a sua discrezione delle verifiche ispettive straordinarie.

In caso di non conformità di tipo A (ossia di entità maggiore) o di tipo B, ENAMA provvede a sospendere il certificato e, solo in caso di non conformità di tipo A richiede una seconda verifica, da effettuarsi dopo l'adozione delle azioni correttive che il Committente ha ritenuto idonee. A seguito del superamento delle Non Conformità, la sospensione sarà revocata.

Un'attività di sorveglianza a cadenza più ristretta può essere richiesta da ENAMA nel caso di situazioni particolari dovute a specifiche esigenze (non conformità emerse durante successive verifiche, reclami scritti e verificati dall'ENAMA ecc.); in tal caso si comunica tempestivamente al Committente la necessità di ulteriori verifiche dovute a possibili non conformità. Queste in alcuni casi possono essere non programmate e richieste dal Gestore Competente come previsto dal Manuale ENplus® (Parte 2, par.3.3).

4.5.2 Verifiche di sorveglianza per Distributori

Per quanto riguarda i distributori, le verifiche di sorveglianza avranno anche esse cadenza annuale ma si diversificano a seconda della tipologia di Committente, così come riportato nella Parte 2, Tabella 4 del Manuale ENplus®.

In particolare, per i distributori di pellet sfuso con contatto fisico del pellet o che hanno un contratto con il fornitore di servizi (autobotti) è prevista una verifica iniziale *in situ* durante il processo di certificazione e successivamente nella fase di rinnovo ogni 3 anni. Nel 2° e 3° anno di ogni periodo di certificazione saranno svolte verifiche da remoto. Nel caso di distributori di pellet sfuso senza contatto fisico del pellet sono previste solo verifiche ispettive da remoto, ad eccezione della verifica iniziale.

Per i distributori di pellet in sacchi sigillati con stazione di confezionamento o che hanno un contratto con i fornitori di servizio sono previste verifiche ispettive annuali *in situ*.

Per i distributori di pellet in sacchi e/o big bag sigillati senza contatto fisico del prodotto, ENAMA prevede una verifica iniziale *in situ* durante il processo di certificazione e successivamente verifiche da remoto anche per il rinnovo.

Per dettagli sulla conduzione di verifiche di sorveglianza presso distributori, si veda il manuale ENplus®, Parte 2, par.4.3.

4.5.3 Verifiche di sorveglianza per i Fornitori di servizi

Le verifiche di sorveglianza per i Fornitori di Servizi sono annuali e saranno svolte secondo la cadenza prevista nella Parte 2, Tabella 7 del Manuale ENplus®.

In particolare, per i Fornitori di Servizio che svolgono attività di confezionamento del prodotto sono previste verifiche di sorveglianza in campo. Per le altre tipologie di Fornitori di Servizio è prevista la verifica iniziale e quella di rinnovo *in situ* e verifiche da remoto al 2° e 3° anno della certificazione.

Per dettagli sulla conduzione di verifiche di sorveglianza presso fornitori di servizio, si veda il manuale ENplus®, Parte 2, par.5.3.

4.5.4 Verifiche di Sorveglianza da remoto

La verifica di sorveglianza da remoto viene svolta senza che ci si rechi presso il committente, ma richiedendo a quest'ultimo evidenze documentali per il mantenimento dei requisiti certificati.

Essa viene effettuata nell'anno in cui non si prevede di effettuare la verifica di sorveglianza in campo.

ENAMA richiederà direttamente al Committente l'invio della documentazione necessaria alla valutazione del:

- a) rispetto dei requisiti previsti dallo schema di certificazione;
- b) conformità del processo distributivo (Dichiarazione sulla mancanza di modifiche delle attrezzature, Modulo O – Nulla Mutato);
- c) eventuale presenza di reclami.

ENAMA si riserva di:

- Richiedere integrazione della documentazione o foto di particolari qualora valuti ci siano dei punti particolarmente critici;
- dare incarico ad un Ispettore di effettuare una verifica di sorveglianza in campo e attivare la specifica procedura in caso nutra dubbi sul rispetto della conformità.

4.5.5 Verifiche di sorveglianza non programmate

ENAMA si riserva il diritto di effettuare verifiche e/o prove supplementari relative al prodotto/processo certificato, con un preavviso fino a un minimo di 2 giorni, per verificare che le condizioni di conformità siano mantenute. Tali verifiche sono generalmente effettuate quando ENAMA o il Gestore competente ha validi motivi per richiederle, come ad esempio reclami ed informazioni circa il mancato rispetto delle condizioni di certificazione, uso improprio della certificazione o del marchio, ecc. I costi delle suddette attività di verifica e/o prova supplementare, se vengono riscontrate non conformità, sono a carico del Committente. Al contrario, se non si riscontrano non conformità i costi saranno a carico del richiedente (ENAMA o Gestore Competente).

5 RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE

Nei seguenti casi la certificazione, per mantenere la sua validità, deve essere sottoposta a procedura di rinnovo:

1. scadenza triennale;
2. variazioni delle norme di riferimento o Manuale ENplus® (ritenute significative a giudizio di ENAMA) o altri avvenimenti di natura tecnica e/o legale;

Le modalità e le tempistiche di svolgimento della procedura di rinnovo sono già state descritte dal presente Regolamento (par. 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3)

Nel caso di attivazione della procedura di rinnovo ENAMA procederà con l'invio di un preventivo e del nuovo contratto di durata triennale.

6 SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

6.1 Sospensione della certificazione

ENAMA ha facoltà di sospendere temporaneamente il Certificato qualora:

- il Committente non sia in regola con i pagamenti previsti dal contratto;
- Il Committente non sia in regola con i pagamenti dovuti per la licenza di uso del marchio ENplus® e tutti i relativi requisiti di licenza;
- il Committente non osservi le condizioni dettagliate nel presente Regolamento;
- il Committente non sia in grado di assicurare il regolare svolgimento delle attività di sorveglianza e il regolare svolgimento delle attività di verifica previste;
- vengano riscontrate non conformità di tipo A e tipo B durante la visita di sorveglianza;
- il Committente faccia uso improprio dei Marchi e/o del Certificato ENplus®;
- il Committente non gestisca correttamente i reclami;
- il Committente non risolva nei tempi previsti ed efficacemente le Non Conformità;
- il Committente non provveda ad informare ENAMA circa fatti sostanziali che possono influire sulla conformità del prodotto alle norme di riferimento;
- il Committente comunichi la cessazione della produzione e/o distribuzione o altri motivi.

In caso di sospensione, ENAMA invia una notifica al Committente con motivazione e condizioni alle quali il provvedimento può essere revocato, nonché le limitazioni all'uso del certificato e del marchio di certificazione.

Se il certificato è sospeso, il Committente non deve fare uso del certificato e non deve fornire prodotti recanti il marchio ENplus®.

Quando ENAMA verifica che il Committente ha eliminato le cause di sospensione, la stessa è revocata informando il Committente; qualora la sospensione perdurasse oltre il termine indicato nella notifica, ENAMA provvede alla revoca del Certificato.

Le comunicazioni della sospensione e della revoca dei certificati saranno comunicate anche al Gestore Competente per adottare le idonee misure per limitare l'utilizzo del marchio ENplus®.

6.2 Revoca della certificazione

ENAMA revoca il Certificato se le cause che hanno portato alla sospensione non sono risolte entro il termine indicato nella notifica di sospensione.

La revoca del certificato sarà notificata ufficialmente al Committente con lettera raccomandata o altro mezzo equivalente. A partire dalla data della revoca, il Committente è tenuto a non fare più uso del certificato e dell'eventuale documentazione che ne attesta la certificazione.

In caso di revoca del certificato il Committente deve restituire i vecchi certificati.

Se il certificato è revocato, questo non compare più sul sito Internet www.enama.it

Il ritiro o l'annullamento della certificazione possono essere resi pubblici da ENAMA anche tramite lo stesso sito internet.

ENAMA informerà il Gestore Competente (AIEL come Gestore nazionale per l'Italia, EPC come Gestore Internazionale oppure altro Gestore nazionale) della revoca e questa verrà resa pubblica sul sito nazionale e/o internazionale ENplus®.

Per accettazione del *Regolamento Generale Schema Certificazione ENplus® qualità del pellet di legno (GR ENplus® rev. 00 – /.../..)*

(N.B.: successive eventuali modifiche del presente Regolamento verranno inviate via email e saranno pubblicate sul sito dell'ENAMA)

Allegati:

- *Con l'accettazione del presente Regolamento si accetta anche l'allegato "Manuale ENplus® dello Schema di certificazione della qualità del pellet di legno - Versione 3.0, Agosto 2015 (Versione italiana di Febbraio 2018).*

Timbro e Firma

Data _____
